

ALLEGATO 1 - Condizioni Tecnico Economiche per la fornitura di gas naturale Offerta SCONTO GAS ARTIGIANI

Decorrenza dell'Offerta: dal 03/08/2015

Scadenza dell'Offerta: 01/11/2015

Periodo di validità delle presenti Condizioni Tecnico-Economiche: 12 mesi dalla data di Decorrenza

SCONTO del 6%

sul costo della materia prima stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas nel TIVG

(Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane approvato con Delibera ARG/gas 64/09 pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 04 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni)

Trenta S.p.A. con sede legale a Trento (TN) in Via Fersina, 23 (di seguito "Trenta") si impegna, su richiesta formulata del Cliente compilando l'allegata Richiesta di Fornitura, a concludere un contratto di fornitura di gas naturale (qui di seguito, il "Contratto") disciplinato dalle Condizioni Generali di Fornitura di gas naturale (di seguito, le "CGF") e dalle Condizioni Tecnico Economiche (di seguito, le "CTE") relative all'offerta denominata "Offerta SCONTO GAS ARTIGIANI" (qui di seguito, la "Offerta") e negli ulteriori Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Ulteriori informazioni rilevanti

- Lo sconto del 6% si riferisce al costo della materia prima (inteso come somma della componente C_{MEM} relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso di cui all'art.6 del TIVG e della componente CCR a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso, compreso il relativo rischio, di cui all'art.6bis del TIVG). Verranno fatturate a parte tutte le altre componenti stabilite dall'Autorità nell'art.5 del TIVG per il mercato di tutela (QVD fissa e variabile, trasporto (QT), distribuzione, oneri di gradualità (GRAD)) oltre alle imposte dovute per legge;
- Per un cliente tipo con un consumo pari a 1.400 Smc/anno il costo della materia prima (C_{MEM} + CCR) rappresenta circa il 61% della spesa complessiva per il gas, escluse IVA e imposte. Lo sconto del 6% sulla materia prima corrisponde ad uno sconto del 3,7% sul prezzo globale stimato della fornitura, al netto delle imposte applicabili;
- Lo sconto sopra indicato si intende valido dalla Data di Decorrenza fino allo scadere del periodo di validità delle CTE. Per il successivo periodo Trenta avrà la facoltà di comunicare al Cliente nuove condizioni contrattuali e/o nuovi corrispettivi secondo le modalità e nel rispetto dei termini previsti dall'art.13 delle CGF;
- Il valore massimo raggiunto dalla materia prima (componente CCI fino al 30.9.2013 e C_{MEM} + CCR dal 1.10.2013) negli ultimi 12 mesi è pari a 0,31741 €/Smc riferita ad un PCS di 38,52 MJ/Smc. Tale valore è stato raggiunto nel quarto trimestre 2014;
- Il Prezzo effettivamente applicato viene adeguato in funzione del potere calorifico superiore riferibile all'ambito tariffario nel quale ricade la fornitura;
- Nel caso in cui il Punto di Riconsegna, ove il gruppo di misura è installato, non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C determinato dal Distributore in base ai criteri stabiliti dall'Autorità;
- L'Offerta è riservata alla sola utenza di residenza anagrafica, ai soli clienti finali che siano Titolari o Dipendenti o coniugi/familiari conviventi di Titolari o Dipendenti di una ditta associata all'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (API), che siano associati all'ANAP Trentino (Associazione Nazionale Artigiani in Pensione) o che siano Dipendenti o Amministratori dell'API, di SAPI Srl, di TRENTO CAF IMPRESE Srl, di EBAT – Ente bilaterale Artigiano Trentino o di Cooperativa Artigiana di Garanzia.;
- Durante il periodo di validità della presente offerta il cliente ha la facoltà di passare ad una nuova offerta di Trenta, scegliendo tra quelle in corso di validità al momento della richiesta: la variazione avrà effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di sottoscrizione del cambio offerta;
- L'Offerta non è cumulabile con ulteriori promozioni di Trenta per il mercato del gas naturale alle quali il Cliente abbia precedentemente aderito.

Servizio Bollett@mail e fatturazione

L'adesione all'offerta prevede la contestuale comunicazione da parte del Cliente di un proprio indirizzo e-mail di riferimento ai fini dell'inoltro delle fatture tramite e-mail. Trenta, qualora il Cliente non proceda autonomamente, si riserva di effettuare la registrazione ai servizi on-line (Sportello Online) disponibili sul sito www.trenta.it per conto del Cliente: per fruire dell'inoltro della fattura tramite e-mail il Cliente è successivamente tenuto ad attivare lo specifico servizio Bollett@mail utilizzando i codici di accesso che Trenta invierà all'indirizzo e-mail del Cliente. Qualora il Cliente richieda l'invio delle fatture emesse in formato cartaceo, Trenta si riserva la facoltà di addebitare un contributo pari a 1 Euro per ogni documento emesso. Nell'ipotesi in cui la procedura di attivazione del servizio Bollett@mail non sia stata completata correttamente le fatture saranno inviate in formato cartaceo, con facoltà per Trenta di addebitare al Cliente un contributo spese pari ad 1 Euro per ogni documento emesso.

Bonus Previsti dall'Offerta

Al Cliente che aderisce all'Offerta, ogni dodici mesi di fornitura, a partire dalla fattura dei consumi relativi al dodicesimo mese di fornitura successivo alla Data di Decorrenza di cui all'Art.1 delle CGF, verrà erogato un BONUS pari al valore di **75 metri cubi** moltiplicato per il valore della componente relativa alla materia prima del trimestre nel quale verrà erogato il BONUS.

Allegati

L'Offerta si compone dei seguenti Allegati:

- ALLEGATO A: Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso
- ALLEGATO 1: Condizioni Tecnico Economiche;
- ALLEGATO 2: Condizioni Generali di Fornitura di gas naturale;
- ALLEGATO 3: Informativa sulla privacy e altre note informative;
- ALLEGATO 4: Richiesta di Fornitura;
- ALLEGATO 5: Modulo di Recesso;
- ALLEGATO 6: Profili di Prelievo e Tipologie di Consumo;
- ALLEGATO 7: Modello per addebito diretto SEPA;
- ALLEGATO 8: Autodichiarazione.

Perfezionamento del Contratto

In ragione di quanto previsto all'art.1 delle CGF il Contratto si intende perfezionato all'avvenuta ricezione e registrazione da parte di Trenta della seguente documentazione correttamente compilata e firmata da parte del Cliente per ciascun Punto di Riconsegna per il quale intende effettuare l'adesione all'Offerta:

- ALLEGATO 1: Condizioni Tecnico Economiche (**obbligatorio**);
- ALLEGATO 4: Richiesta di Fornitura (**obbligatorio**);
- ALLEGATO 5: Modulo di Recesso (**obbligatorio** solo nel caso in cui il Cliente abbia in corso un contratto di fornitura di gas con un soggetto diverso da Trenta);
- ALLEGATO 7: Modello per addebito diretto SEPA (**obbligatorio**);
- ALLEGATO 8: Autodichiarazione.

Il Cliente potrà trasmettere la documentazione firmata a Trenta al n. di fax 0461 362332, oppure alla casella di posta offerte@trenta.it, oppure recandosi agli sportelli di Trenta.

Attivazione del servizio

Il servizio di somministrazione del gas naturale di cui alla presente offerta sarà attivato tenuto conto di quanto indicato all'art. 1 delle CGF, indicativamente a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quelle di conclusione del contratto. Per i nuovi clienti l'attivazione della fornitura sarà eseguita in conformità alle previsioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (in sigla la "Autorità"), in dipendenza dei tempi e dei requisiti d'accesso alle reti di trasporto e distribuzione alle quali l'utenza del Cliente risulta allacciata. Per tutti i contratti conclusi con mezzi di comunicazione a distanza o al di fuori dei locali commerciali di Trenta Spa l'attivazione del servizio non potrà avvenire, in mancanza di esplicita richiesta del Cliente, durante il periodo di recesso accordato dalla legge al Cliente (si veda a tal fine l'informativa "Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso"). In quest'ultima ipotesi, ove il Cliente richieda l'attivazione immediata della fornitura ed eserciti successivamente il diritto di recesso, egli sarà tenuto a rimborsare a Trenta le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione e a versare il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

L'attivazione della fornitura risulta in ogni caso condizionata alla verifica da parte di Trenta che: (i) della situazione creditizia del Cliente e della sua puntualità nei pagamenti; (ii) del possesso dei requisiti previsti dalle CTE; (iii) dei requisiti di accesso alle reti di trasporto e distribuzione a cui il Cliente è allacciato.

Durata del contratto

Il contratto di somministrazione ha durata indeterminata. Il Cliente ha facoltà di recedere senza oneri, come precisato all'art. 13 delle CGF, come previsto dalla Delibera dell'Autorità n.144/07 (pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 04 giugno 2009), inviando una comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R, anche per il tramite del nuovo fornitore, con efficacia allo scadere del primo (nel caso di un cliente domestico o di un condominio) o del terzo (in tutti gli altri casi) mese decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione.

Bonus sociale

Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito www.autorita.energia.it o chiama il n° verde 800.166.654.

Servizio di Tutela

Trenta informa che tra le proprie offerte commerciali è compresa la fornitura alle condizioni economiche definite ai sensi del TIVG e alle condizioni contrattuali di cui alla deliberazione n. 229/01 (Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2001), che i clienti finali possono comunque scegliere.

Informazioni - Assistenza Clienti - Reclami

Per qualsiasi comunicazione o richiesta di informazioni in merito a quanto illustrato, si può rivolgere al numero verde 800 030 030 (lunedì - venerdì dalle 8.00 alle 22.00, sabato dalle 8.00 alle 20.00), alla casella di posta offerte@trenta.it oppure presso gli sportelli commerciali di Trenta presenti sul territorio (Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Levico Terme, Mezzolombardo, Cles, Borgo Valsugana, Panchià, Tione, Arco, Riva del Garda) o consultare il sito www.trenta.it. Ai medesimi recapiti si potrà rivolgere per avere chiarimenti, ricevere assistenza nel corso del rapporto contrattuale e formulare reclami, ai quali Trenta fornirà risposta nel rispetto delle prescrizioni adottate dall'AEEG.

Scadenza Pagamento: entro 20 giorni data fattura

Modalità di Pagamento: addebito diretto SEPA in conto corrente.

Con la presente firma il sottoscritto dichiara di aver preso attenta visione del presente documento e di accettarne incondizionatamente tutte le clausole.

Codice Promotore

Giorno / Mese / Anno

Firma

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte

Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 1° luglio 2015, validi fino alla data del 30 settembre 2015 per categorie contatore G4-G6

AMBITO TARIFFARIO: NORD ORIENTALE (Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna)					AMBITO TARIFFARIO: NORD OCCIDENTALE (Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta)				
Consumo annuo (Smc)	(A) Offerta	(B) Servizio di tutela	(C) Minore spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +) A-B	(D) Variazione percentuale della spesa (con segno + o con segno -) A-B/Bx100	Consumo annuo (Smc)	(A) Offerta	(B) Servizio di tutela	(C) Minore spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +) A-B	(D) Variazione percentuale della spesa (con segno + o con segno -) A-B/Bx100
120	120,78	123,82	-3,04	-2,46	120	132,03	135,07	-3,04	-2,25
480	272,84	285,02	-12,18	-4,27	480	292,21	304,38	-12,17	-4,00
700	361,13	378,89	-17,76	-4,69	700	385,14	402,89	-17,75	-4,41
1.400	642,06	677,57	-35,51	-5,24	1.400	680,83	716,34	-35,51	-4,96
2.000	881,01	931,75	-50,74	-5,45	2.000	932,47	983,20	-50,73	-5,16
5.000	2.072,49	2.199,33	-126,84	-5,77	5.000	2.187,41	2.314,24	-126,83	-5,48
AMBITO TARIFFARIO: CENTRALE (Toscana, Umbria, Marche)					AMBITO TARIFFARIO: CENTRO SUD ORIENTALE (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)				
Consumo annuo (Smc)	(A) Offerta	(B) Servizio di tutela	(C) Minore spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +) A-B	(D) Variazione percentuale della spesa (con segno + o con segno -) A-B/Bx100	Consumo annuo (Smc)	(A) Offerta	(B) Servizio di tutela	(C) Minore spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +) A-B	(D) Variazione percentuale della spesa (con segno + o con segno -) A-B/Bx100
120	126,20	129,24	-3,04	-2,35	120	121,58	124,62	-3,04	-2,44
480	288,55	300,72	-12,17	-4,05	480	293,89	306,06	-12,17	-3,98
700	382,69	400,44	-17,75	-4,43	700	393,57	411,32	-17,75	-4,32
1.400	682,23	717,74	-35,51	-4,95	1.400	710,72	746,23	-35,51	-4,76
2.000	937,18	987,91	-50,73	-5,14	2.000	980,83	1.031,56	-50,73	-4,92
5.000	2.208,71	2.335,54	-126,83	-5,43	5.000	2.328,19	2.455,02	-126,83	-5,17
AMBITO TARIFFARIO: CENTRO SUD OCCIDENTALE (Lazio e Campania)					AMBITO TARIFFARIO: MERIDIONALE (Calabria e Sicilia)				
Consumo annuo (Smc)	(A) Offerta	(B) Servizio di tutela	(C) Minore spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +) A-B	(D) Variazione percentuale della spesa (con segno + o con segno -) A-B/Bx100	Consumo annuo (Smc)	(A) Offerta	(B) Servizio di tutela	(C) Minore spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +) A-B	(D) Variazione percentuale della spesa (con segno + o con segno -) A-B/Bx100
120	132,82	135,86	-3,04	-2,24	120	142,95	145,99	-3,04	-2,08
480	314,65	326,82	-12,17	-3,72	480	345,02	357,19	-12,17	-3,41
700	419,62	437,37	-17,75	-4,06	700	461,26	479,01	-17,75	-3,71
1.400	753,61	789,12	-35,51	-4,50	1.400	831,12	866,63	-35,51	-4,10
2.000	1.038,20	1.088,93	-50,73	-4,66	2.000	1.146,54	1.197,27	-50,73	-4,24
5.000	2.458,05	2.584,88	-126,83	-4,91	5.000	2.720,75	2.847,58	-126,83	-4,45

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: **P=0,003852 GJ/Smc** e **C=1**. I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell'Offerta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'Offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il gas.

Modalità di indicizzazione/Variazioni: TRENTA praticherà uno sconto del 6% sulla materia prima (CMEM+CCR) fino al termine del Periodo di validità delle Condizioni Tecnico-Economiche di cui in Allegato 1. Per il successivo periodo Trenta avrà la facoltà di comunicare al Cliente nuove condizioni contrattuali e/o nuovi corrispettivi, secondo le modalità e nel rispetto dei termini previsti dall'art.13 delle CGF. Le componenti relative alla commercializzazione della vendita al dettaglio, al servizio di trasporto, alla gradualità nell'applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela, al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione e agli oneri aggiuntivi di cui all'art.5 del TIVG varieranno con la periodicità prevista dal TIVG. La spesa annua indicata in tabella non include l'eventuale bonus pari a 75 mc di cui all'Allegato1 delle CTE.

Allegato A - Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso

- Valido per i contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali -

DIRITTO DI RIPENSAMENTO – Qualora Lei rivesta la qualifica di “consumatore” ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo 6.9.2005 n.206 (Codice del consumo), ha diritto di esercitare il diritto di ripensamento e recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni. Il periodo per l’esercizio del diritto di ripensamento scade dopo 14 giorni dal giorno della conclusione del contratto. Per esercitare il diritto di ripensamento, Lei è tenuto a informare TRENTA SPA - Via Fersina n.23, 38123 TRENTO (contattabile ai seguenti recapiti: telefono 0461 362330 - fax 0461 362332 – posta elettronica info@trenta.it – sito internet www.trenta.it) della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio: lettera da Lei firmata inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo riportato in calce al presente documento, ma non è obbligatorio.

Per rispettare il termine di ripensamento è sufficiente che Lei invii la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.

EFFETTI DEL RIPENSAMENTO - Se Lei esercita il diritto di ripensamento dal presente contratto Le saranno rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a nostro favore, senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui saremo informati della Sua decisione di recedere dal presente contratto. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da Lei usato per la transazione iniziale, salvo che Lei non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso”.

Qualora Lei non abbia formulato richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l’esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento.

Qualora Lei faccia richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, Lei potrà comunque esercitare il suddetto diritto di ripensamento nei termini previsti; in tali casi, Lei sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti per l’attivazione del servizio, secondo i termini e i criteri adottati dal Fornitore.

La richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura rispetto alle normali tempistiche previste.

Nel caso di esercizio da parte Sua del diritto di ripensamento, la fornitura potrà: i) essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dall’esercente la vendita nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza nel caso di fornitura gas per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente; ii) essere avviata dall’esercente la vendita nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente.

Nel caso di esercizio da parte Sua del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di prelievo/riconsegna, Lei sarà tenuto a richiedere la disattivazione a Trenta SpA, che provvederà, anche tramite l’eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l’utente del servizio di distribuzione (rispettivamente ai sensi di quanto previsto dall’articolo 81, comma 81.7, del TIQE e dall’articolo 33, comma 33.4, della RQDG).

Trenta S.p.A.

ALLEGATO 2 - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI GAS NATURALE

Art. 1 - OGGETTO E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO, DECORRENZA DELLA FORNITURA, DIRITTO DI RECESSO PER CONTRATTI CONCLUSI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI DI TRENTO O CON TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

L'oggetto del presente contratto (di seguito, il "Contratto") è la fornitura di gas naturale, da impiegare per gli usi indicati dal Cliente nella Richiesta di Fornitura (di seguito, la "RdF"), che verrà effettuata da TRENTA al Cliente presso il Punto di Riconsegna secondo quanto previsto nelle Condizioni Tecniche Economiche (di seguito, le "CTE"). Ai fini dell'esecuzione del Contratto il Fornitore provvederà, salvo quanto diversamente indicato nella documentazione d'offerta, a stipulare o a far stipulare, divenendo così utente del servizio di distribuzione, i contratti per il servizio di distribuzione e a porre in essere tutto quanto necessario od opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti.

Il Contratto si intenderà perfezionato, previa verifica da parte di Trento del possesso da parte del Cliente dei requisiti previsti dalle CTE, quando Trento comunicherà al Cliente nei tempi e nei modi stabiliti dall'Autorità per l'Energia elettrica e il gas e il sistema idrico (in sigla, la "Autorità") l'accettazione della RdF. A tal fine si definisce "Data di Ricezione" la data dell'avvenuta ricezione e registrazione da parte di TRENTA della RdF - con la quale il Cliente dichiara di accettare le presenti Condizioni Generali di Fornitura di gas naturale (di seguito, le "CGF") e le CTE - nonché, per il caso in cui il Cliente abbia in essere un contratto di fornitura di gas naturale con un soggetto diverso da TRENTA, del Modulo di Recesso (di seguito, il "MdR") debitamente compilati e sottoscritti dal Cliente. Fatto salvo il perfezionamento del Contratto, la data di decorrenza della fornitura di gas naturale (di seguito, la "Data di Decorrenza") sarà individuata nel primo giorno del secondo mese successivo alla Data di Ricezione, fatti salvi i differimenti derivanti dai tempi di recesso del Cliente dal precedente contratto di fornitura e dal compimento delle operazioni necessarie per l'accesso alla rete di distribuzione. In costanza di rapporto e dopo il decorso di tre mesi dalla Data di Decorrenza, TRENTA avrà facoltà di verificare il possesso da parte del Cliente dei requisiti eventualmente prescritti dalle CTE quali condizioni per l'adesione ad un'offerta commerciale. Nel caso di riscontrata carenza dei prescritti requisiti TRENTA avrà facoltà di applicare, con effetto dalla Data di Ricezione, le condizioni economiche di fornitura prescritte dall'Autorità per la specifica tipologia di cliente, procedendo al ricalcolo dei corrispettivi dovuti dal Cliente. Nel caso in cui la RdF riguardi l'attivazione della fornitura su un Punto di Riconsegna che non risulti già fornito da Trento, la fornitura avrà decorrenza conforme alle tempistiche stabilite dall'Autorità. Nel caso in cui la RdF abbia ad oggetto la voltura di un'utenza già fornita da Trento, l'operazione richiesta sarà portata a termine nel rispetto delle tempistiche stabilite dal Distributore.

La fornitura si considererà attivabile in caso di positiva verifica da parte del Fornitore : (i) della situazione creditizia del Cliente e della sua puntualità nei pagamenti; (ii) del possesso dei requisiti previsti dalle CTE; (iii) dei requisiti di accesso alle reti di trasporto e distribuzione a cui il Cliente è allacciato. Dell'attivazione della fornitura il Fornitore darà comunicazione al Cliente, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Autorità. Qualora il contratto sia stato concluso dal Cliente in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, l'attivazione del servizio non potrà avvenire, in mancanza di esplicita richiesta del Cliente, durante il periodo di recesso accordato dalla legge al Cliente. Qualora il Cliente richieda l'attivazione immediata della fornitura ed eserciti successivamente il diritto di recesso, egli sarà tenuto a corrispondere a Trento le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati. In tutti i casi in cui la RdF sia stata sottoscritta o comunque il contratto concluso dal Cliente in un luogo diverso dai locali commerciali di TRENTA o attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente potrà recedere dal contratto senza oneri entro quattordici giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto.

Art. 2 - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Il servizio di fornitura di gas naturale gestito da TRENTA ed i rapporti con il Cliente sono regolati dalle presenti CGF e dalle CTE, dalle norme emanate dall'Autorità o da altri enti ed organismi pubblici competenti in materia, nonché da eventuali condizioni speciali inserite nei singoli contratti. Qualsiasi prescrizione contenuta nelle presenti CGF, che faccia riferimento a disposizioni emanate dall'Autorità o da altri enti, si dovrà automaticamente ritenere aggiornata o integrata al sopravvenire di modificazioni ed interpretazioni inderogabili stabilite dai suddetti enti. Con preavviso non inferiore a 90 giorni dalla decorrenza e con adeguata pubblicità, TRENTA potrà modificare unilateralmente le CGF applicabili al Cliente allo scopo di ottemperare a disposizioni di legge, regolamento o a qualsiasi provvedimento, ovvero per adeguarle al progresso tecnologico ed imprenditoriale o a standard internazionalmente accettati. Trento si impegna a riportare il testo completo della nuova versione delle clausole modificate, nonché la spiegazione in modo chiaro del contenuto e gli effetti della modifica.

Art. 3 - COMUNICAZIONI E RECLAMI

Le comunicazioni dirette al Cliente saranno effettuate da TRENTA mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente oppure, se aventi carattere di generalità, mediante avvisi diffusi attraverso quotidiani o emittenti radiotelevisive locali o inserite nei documenti di fatturazione. Dette comunicazioni diverranno vincolanti con le decorrenze nelle medesime indicate. Il Cliente può in qualsiasi momento presentare a TRENTA motivato reclamo scritto o richiesta di informazioni, con facoltà di avvalersi dei moduli predisposti da TRENTA e reperibile sul sito www.trenta.it. Il reclamo andrà inoltrato: - all'indirizzo Trento SpA Via Fersina 23 - 38123 Trento oppure a mezzo fax al numero 0461/362332, o via email all'indirizzo info@trenta.it oppure agli uffici della società. TRENTA risponderà il reclamo o la richiesta del Cliente con la massima celerità, e comunque entro i termini prescritti dall'Autorità. La risposta al reclamo sarà comunque motivata e, in caso di accoglimento, indicherà le modalità procedurali e gli adempimenti necessari per soddisfare le esigenze del Cliente. Qualora il reclamo riguardi l'importo esposto in fattura, TRENTA potrà sospendere, previa comunicazione all'interessato, la riscossione della fattura oggetto di contestazione. Se il reclamo risulta fondato, TRENTA, dandone tempestiva notizia al Cliente, provvederà alle conseguenti rettifiche senza alcuna maggiorazione.

Art. 4 - OBBLIGHI DI TRENTO

TRENTA gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita al Cliente del gas naturale ed è estranea alle attività del servizio di distribuzione. L'attività di lettura dei misuratori verrà pertanto eseguita dal soggetto esercente l'attività di distribuzione (di seguito il "Distributore") nella zona ove risulta ubicato il Punto di Riconsegna utilizzato per fornire il Cliente. TRENTA non assume, quindi, responsabilità alcuna per danni o spese derivanti da eventuali disservizi relativi o connessi alle attività di competenza del Distributore, in particolare in caso di interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione, né il Cliente potrà ottenere abbuoni o riduzioni di qualsiasi corrispettivo del servizio di fornitura, fatto salvo quanto inderogabilmente stabilito da norme o disposizioni imperative.

Art. 5 - USI DEL GAS

Il Cliente è obbligato ad utilizzare il gas solo per gli usi dallo stesso indicati nella RdF; il Cliente non può cedere a terzi il gas fornito da TRENTA, nemmeno tramite cessione del Contratto, né comunque utilizzarlo in locali ed ambienti diversi per natura o ubicazione da quelli indicati nella RdF. Qualora il Cliente utilizzi la fornitura, anche per interposta persona, in violazione di quanto sopra specificato, il Cliente sarà tenuto a pagare i consumi, determinati anche secondo i criteri indicati nell'art.9 delle CGF, in base alle tariffe ed alle imposte o tasse relative all'effettiva utilizzazione del gas, fatta salva l'applicazione degli interessi di mora di cui all'art.10, nonché a risarcire a TRENTA tutti i danni procurati e rifondere tutte le spese sostenute, ivi comprese le eventuali sanzioni penali, amministrative e tributarie.

Art. 6 - GARANZIE

A garanzia dell'esatto adempimento del Contratto TRENTA potrà richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale, o la prestazione di garanzia fideiussoria di ammontare commisurato al consumo effettuato nell'anno termico precedente a quello di applicazione ovvero al consumo ipotizzabile in ragione del profilo attribuito al Cliente. Le fasce di consumo ad oggi vigenti sono le seguenti: fino a 500 mc/anno; oltre 500 mc/anno e fino a 5.000 mc/anno; oltre 5.000 mc/anno. TRENTA provvederà ad addebitare al Cliente, nella prima fattura utile emessa dopo la Data di Ricezione o nella prima fattura utile emessa dopo la interruzione della procedura di domiciliazione bancaria, l'importo richiesto per la costituzione del deposito cauzionale qualora entro tale termine il Cliente non abbia completato con esito favorevole, o abbia comunque interrotto, la procedura di domiciliazione bancaria o postale. Nell'ipotesi in cui successivamente all'emissione della prima fattura, ovvero in costanza di rapporto, il Cliente attivi o ripristini la procedura di domiciliazione bancaria per il pagamento delle fatture, TRENTA provvederà a rimborsare al Cliente il deposito cauzionale versato.

TRENTA potrà avvalersi, in tutto o in parte, del deposito cauzionale nel caso di fatture insolute, imputando l'importo corrispondente a titolo di pagamento delle suddette fatture. TRENTA avrà facoltà di richiedere l'integrazione del deposito sino all'originario ammontare mediante addebito in fattura del relativo importo. L'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, con la fattura di chiusura della fornitura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute.

Art. 7 - LETTURA DEI CONSUMI

La lettura dei consumi di gas effettuati dal Cliente sarà effettuata dal personale incaricato dal Distributore oppure attraverso i sistemi di telelettura eventualmente disponibili. Il tentativo di lettura dei gruppi di misura, eseguito dal personale o mediante sistema di telelettura, fatte salve diverse prescrizioni emanate dalle competenti autorità e la facoltà di letture e fatturazioni supplementari, avverrà: a) almeno una volta l'anno per i clienti con consumi fino a 500 mc/anno; b) almeno una volta al mese per i clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno ad esclusione dei mesi nei quali i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili. E' prevista la possibilità di autolettura degli strumenti di misura da parte del Cliente secondo le modalità fissate e rese note ai clienti nei documenti di fatturazione; eventuali invalidità dell'autolettura saranno comunicate al Cliente. TRENTA può a suo criterio sottoporre i misuratori ad opportuni controlli assumendone tutte le spese relative. Il Cliente ha diritto di fare eseguire in contraddittorio ed in qualsiasi momento un controllo del misuratore, con le modalità previste dall'Autorità.

Art. 8 - FATTURAZIONE DEI CONSUMI

La fatturazione dei consumi è effettuata con l'ordinaria periodicità adottata da TRENTA nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'Autorità, in base alle letture comunicate dal Distributore o sulla base di valide autoletture dei gruppi di misura effettuate dal Cliente, oppure, tra una lettura o autolettura e la successiva, sui consumi stimati. Nel primo caso TRENTA si riserva l'emissione di bollette miste, contenenti un periodo in acconto, non eccedente la data di emissione della bolletta, successivo al periodo conguagliato, per i soli clienti rientranti nella categoria di cui alla successiva lettera a). In particolare le fatture vengono emesse: a) ai clienti con consumi fino a 5.000 mc/anno, con periodicità di norma bimestrale; b) ai clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno, con periodicità di norma mensile. I consumi stimati sono computati, secondo criteri resi noti alla clientela nei documenti di fatturazione, sulla base dei consumi registrati in analoghi periodi dell'anno precedente; per i clienti nuovi, la prima fatturazione, se stimata, si effettua sulla base dei consumi fondatamente attribuiti al Cliente in ragione della tipologia e delle caratteristiche del Cliente. L'attivazione da parte del Cliente del servizio di spedizione per via telematica delle fatture "Bollett@MAIL" esclude automaticamente l'invio cartaceo (via posta) delle fatture. TRENTA si riserva in mancanza di dati di consumo comunicati dal Distributore o di valide autoletture effettuate dal Cliente di fatturare i consumi a stima sulla base del profilo Cliente, in conformità alla disposizioni adottate dall'Autorità.

Art. 9 - RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI

Qualora non si disponga dei dati di consumo o qualora il gruppo di misura installato misuri presenti malfunzionamenti o guasti, o evidenzi un errore che ecceda i margini di tolleranza ammessi dalle norme UNI CIG, si procederà alla ricostruzione dei prelievi e all'effettuazione dei relativi conguagli, nei limiti dei termini prescrizionali, per il periodo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura ed il momento in cui si sarà provveduto alla sostituzione o riparazione dello stesso. Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale TRENTA può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. I consumi verranno calcolati in base all'errore di misurazione accertato dal Distributore in sede di verifica del gruppo di misura. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione prenderà come riferimento i consumi verificatisi in analoghi periodi e condizioni, di norma nei cinque anni anteriori alla scoperta del malfunzionamento, tenendo altresì conto di ogni altro utile ed idoneo elemento. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi il Cliente può presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate e richiedere la revisione della ricostruzione dei consumi effettuata.

Art. 10 – PAGAMENTI

Le fatture saranno recapitate nel luogo di fornitura o presso il diverso indirizzo indicato dal Cliente, recando indicazione termini di pagamento stabiliti in conformità a quanto previsto nelle CTE, che sono da intendersi come tassativi. Il pagamento delle fatture dovrà avvenire tramite procedura di domiciliazione bancaria o postale. Le Condizioni Tecniche Economiche potranno tuttavia prevedere, quali condizioni essenziali per accedere a singole offerte commerciali, specifiche modalità di pagamento, così limitando quelle ordinariamente previste dal presente articolo delle CGF. Qualora entro 3 (tre) mesi dalla Data di Ricezione il Cliente non attivi la modalità di pagamento prescritta dalle CTE come condizione per l'accesso a determinate offerte commerciali, TRENTA avrà facoltà di comunicare al Cliente la riscontrata carenza dei requisiti previsti per poter usufruire dell'offerta ed applicare, con effetto dalla Data di Ricezione, le condizioni economiche di fornitura prescritte per la specifica tipologia di cliente dall'Autorità, procedendo al ricalcolo dei corrispettivi dovuti dal Cliente. In ogni caso, il termine di pagamento di ciascuna fattura non potrà essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di emissione delle fatture. Qualora il pagamento venga effettuato oltre i termini indicati, TRENTA potrà richiedere, in aggiunta al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora nei limiti ammessi dall'Autorità (attualmente pari al TUR -Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato di 3,5 punti percentuali) e il recupero delle spese postali relative ai solleciti di pagamento della fattura inviati al Cliente. In caso di mancato pagamento, a decorrere dal settimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, Trenta potrà inviare al Cliente una comunicazione di mancato pagamento. Trenta inoltre potrà inviare un sollecito tramite raccomandata o posta elettronica certificata, con indicazione di un termine non inferiore a 20 giorni in cui provvedere al pagamento, decorso il quale, in caso di mancata ricezione di un'attestazione del pagamento delle somme dovute da inoltrarsi a mezzo fax o posta elettronica certificata al numero che sarà indicato nella comunicazione, Trenta decorsi non meno di 3 giorni lavorativi dal suddetto termine, potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura per uno o più punti di prelievo nella titolarità del Cliente. In tutti i casi di sospensione e risoluzione, anche se relativi solo ad uno o a più siti, è fatto salvo il diritto di Trenta di richiedere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Trenta, è tenuta a corrispondere al cliente un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l'invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata. Trenta è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:

- il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
- il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio;
- il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura.

Nei suddetti casi, al cliente finale Trenta non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

Il Cliente effettuerà i pagamenti attraverso soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento all'interno dell'Unione Europea. Trenta è abilitata a non accettare i pagamenti provenienti da soggetti privi di tali requisiti; nell'ipotesi in cui il Cliente non risultasse in grado di rispettare le suddette prescrizioni, egli dovrà darne informativa scritta a Trenta, indicando le ragioni e le soluzioni prospettate, che saranno valutate da Trenta, che resterà comunque libera di non aderirvi.

Art. 11 - RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

Il Cliente può richiedere la rateizzazione degli importi fatturati a conguaglio, con applicazione di un interesse di dilazione pari al vigente Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) unicamente nei seguenti casi: a) per i clienti con consumi fino a 5.000 mc/anno, qualora l'importo della fattura di conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella fattura di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; b) nel caso di consumi non registrati in dipendenza di un malfunzionamento del gruppo di misura non imputabile al Cliente; c) per i clienti con gruppo di misura accessibile qualora, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio. La rateizzazione dovrà essere concessa solo se richiesta dal Cliente entro il termine di pagamento della fattura e purché l'importo complessivo dovuto superi 50 Euro.

Art. 12 VARIAZIONE UNILATERALE DI CLAUSOLE SPECIFICHE

TRENTA si riserva di modificare unilateralmente, per cause diverse da quelle di cui al precedente art. 2, le clausole del Contratto, dandone comunicazione in forma scritta al Cliente con preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni o comunque nel rispetto del diverso termine minimo previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 13 - DURATA, VARIAZIONE E COMUNICAZIONE DELLE NUOVE CONDIZIONI ECONOMICHE, DIRITTO DI RECESSO

Il Contratto ha durata indeterminata. Ai sensi della Delibera dell'Autorità n.144/07 (Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 04 giugno 2009) e successive modifiche e integrazioni, il Cliente ha facoltà, inviando comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R anche per il tramite del nuovo fornitore, di recedere unilateralmente senza oneri dal Contratto allo scadere del primo (nel caso di un cliente domestico o di un condominio) o del terzo (in tutti gli altri casi) mese decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione. Le condizioni tecniche ed economiche applicate a ciascuna fornitura ed il relativo periodo di validità sono indicati nelle Condizioni Tecniche Economiche applicabili al Cliente. Allo scadere del periodo di validità previsto dalle Condizioni Tecniche Economiche TRENTA potrà continuare ad applicare le previsioni delle Condizioni Tecniche Economiche scadute, con facoltà di TRENTA di comunicare in qualsiasi momento al Cliente in forma scritta, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 13 del Codice di Condotta Commerciale di cui alla Delibera dell'Autorità ARG/com 104/10 (Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali, pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 12 luglio 2010), le nuove condizioni contrattuali e/o i nuovi corrispettivi e parametri di calcolo dei corrispettivi di fornitura applicabili e il relativo periodo di validità (qualora ciò risulti consentito dalle disposizioni vigenti, la comunicazione delle nuove condizioni potrà essere eseguita anche con nota in fattura). In mancanza di comunicazioni da parte del Cliente da inviarsi tramite raccomandata A/R che dovrà pervenire a TRENTA almeno 30 giorni prima del previsto termine di scadenza delle Condizioni Tecniche Economiche in corso di validità, le nuove le nuove Condizioni Tecniche Economiche ed i relativi corrispettivi si intenderanno automaticamente accettati dal Cliente. In caso di mancata accettazione delle modifiche unilaterali comunicate da TRENTA, il Cliente potrà recedere dal Contratto, facendo pervenire la comunicazione di recesso con raccomandata A/R che dovrà pervenire a TRENTA almeno 30 giorni prima della scadenza delle condizioni economiche in corso di validità. Il recesso avrà pertanto effetto allo scadere del periodo di validità del prezzo del gas naturale in precedenza convenuto o unilateralmente definito da Trenta ai sensi dell'art. 13.1 del Codice di Condotta Commerciale. Il Cliente finale di gas naturale avente diritto al servizio di tutela ha, in alternativa alla facoltà di recedere, la facoltà di essere fornito alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato. Tale richiesta dovrà essere fatta in forma scritta secondo le modalità e i termini previsti per l'esercizio del diritto di recesso. Con comunicazione scritta indirizzata al Cliente TRENTA potrà avvalersi della facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso non inferiore a mesi 6.

Art. 14 – ONERI ACCESSORI

Saranno ad esclusivo carico del Cliente le prestazioni accessorie al servizio di distribuzione del gas naturale e qualsiasi altro onere richiesto dal Distributore per interventi e prestazioni richiesti dal Cliente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attivazione e disattivazione della fornitura, operazioni di voltura e subentro, controllo del misuratore, verifica della pressione, ecc.

Art. 15 - CESSAZIONE DELL'UTENZA E OPERAZIONI DI CAMBIO FORNITORE (SWITCH)

TRENTA comunicherà tempestivamente al Distributore l'ordine di cessazione dell'erogazione nei tempi e nei modi previsti o approvati dall'Autorità. Il Cliente è tenuto a pagare i consumi, anche se effettuati da terzi, nonché ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti ai prelievi effettuati presso il Punto di Riconsegna indicato nel RdF, fino al momento dell'effettiva cessazione della fornitura, anche quando la chiusura sia impedita da cause di forza maggiore o dalla materiale impossibilità di accedere ai gruppi di misura.

Ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 8.2 TIMG (Testo integrato morosità gas), approvato con deliberazione dell'Autorità di data 29 luglio 2011, ARG/gas 99/11, come successivamente modificato e integrato, il cui testo è consultabile all'indirizzo internet www.autorita.energia.it, l'impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione dell'utente del servizio di distribuzione, a semplice richiesta di quest'ultimo, le seguenti informazioni circa il punto di riconsegna oggetto della richiesta di switching: i) se il punto di riconsegna risulta chiuso a seguito di una richiesta di intervento di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità; ii) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iii) le eventuali date delle richieste di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; iv) le eventuali date delle richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; v) l'accessibilità o meno del punto di riconsegna.

Art. 16 – SOSPENSIONE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONE RISOLUTIVA

16.1 TRENTA può disporre la sospensione della fornitura: a) nel caso di violazione anche di una sola delle disposizioni degli art. 5, 6 e 10, previa comunicazione di invito al pagamento con preavviso della sospensione a mezzo di lettera raccomandata; b) in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura o degli impianti in violazione dell'art.5 o comunque in modo non conforme al Contratto, anche senza preavviso e fermo restando l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per il gas prelevato in frode. La fornitura non verrà in ogni caso sospesa: a) nel caso di mancato versamento di importi in misura non superiore all'ammontare del deposito cauzionale; b) quando la fattura sia stata regolarmente pagata ma l'importo non sia stato ancora accreditato a TRENTA, purché il Cliente ne dia tempestiva notizia a TRENTA.

16.2 TRENTA può avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ. (clausola risolutiva espressa), su propria dichiarazione, qualora il Cliente: a) risulti inadempiente rispetto ad uno degli obblighi previsti dagli Articoli 5 (USI DEL GAS); 6 (GARANZIE); 10 (PAGAMENTI); art. 13 (DURATA, VARIAZIONE E COMUNICAZIONE DELLE NUOVE CONDIZIONI ECONOMICHE, DIRITTO DI RECESSO); b) compia atti di prelievo fraudolento; c) rilasci dichiarazioni mendaci; d) risulti privo dei requisiti previsti nelle Condizioni Tecniche Economiche, anche limitatamente alle singole forniture di gas intestate al Cliente; e) revochi o sospenda la procedura di pagamento eventualmente prescritta dalle CTE come condizione per l'accesso a determinate offerte commerciali; f) revochi o limiti il consenso al trattamento dei dati personali per finalità commerciali, promozionali, per attività di marketing, di invio di materiale promozionale e per l'esecuzione di indagini di mercato, secondo quanto specificato nell'informativa privacy, in tutti i casi in cui tale consenso costituisca condizione essenziale secondo quanto esplicitato nella Condizioni Tecniche Economiche predisposte da Trenta. Le spese di cessazione e di riattivazione delle forniture, stabilite anche in via forfettaria con provvedimenti di carattere generale, sono a carico del Cliente.

16.3 Nell'ipotesi in cui il Fornitore non sia utente del servizio di distribuzione, il contratto fra il Fornitore ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 27-bis della deliberazione AEEG 138/04 si risolve il contratto fra l'utente del servizio di distribuzione ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi: a) il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall'articolo 27-bis della deliberazione AEEG 138/04 (il cui testo è consultabile all'indirizzo internet www.autorita.energia.it), che saranno successivamente comunicati; b) la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell'ambito dei contratti di ultima istanza.

Art. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Cliente autorizza TRENTA a cedere il presente Contratto ad altra impresa abilitata a svolgere il servizio di vendita di gas naturale ed appartenente al medesimo gruppo, senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del Cliente, liberando TRENTA dalla data di efficacia della cessione.

Art. 18 - FORO COMPETENTE E REGISTRAZIONE

La legge applicabile all'accordo è quella italiana. Per ogni controversia concernente l'interpretazione o l'esecuzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento, impregiudicata la competenza inderogabile di ogni altro foro prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Il Contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma della vigente legge sull'imposta di registro, con spese a carico del richiedente.

ALLEGATO 3

Nota informativa per il cliente finale ai sensi della delibera AEEG n° 105/06 del 30/05/06 ("Approvazione del codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali e modifiche al codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali di cui alla deliberazione 22 luglio 2004, n°126/04")

IL CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE PER LA VENDITA DI GAS NATURALE

Dal 1 gennaio 2003 tutti i clienti del servizio gas sono liberi di scegliere la società di vendita di gas naturale e il contratto di fornitura che meglio risponde alle proprie esigenze. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l'offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le società di vendita di gas naturale precise regole di comportamento.

1. Trasparenza delle proposte contrattuali

Chiunque entri in contatto con un cliente per proporgli un nuovo contratto deve sempre: a) identificarsi, specificare la società di vendita per cui opera e fornire i recapiti attraverso i quali può essere contattata b) offrire sempre al cliente la possibilità di sottoscrivere un contratto alle condizioni e al prezzo di riferimento stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas c) fornire al cliente informazioni dettagliate sul contratto proposto e tutte le informazioni prescritte dalle disposizioni vigenti (in particolare, la Nota Informativa e la Scheda di confrontabilità della spesa) d) specificare i tempi necessari e gli eventuali costi da sostenere per l'avvio del servizio e indicare le condizioni che limitano la possibilità di aderire all'offerta contrattuale proposta Se il cliente viene contattato per telefono o con altra forma di comunicazione a distanza, il venditore deve indicare come ottenere le informazioni in forma scritta.

2. Il contratto

Il contratto deve indicare l'identità e l'indirizzo della società di vendita e deve contenere almeno le seguenti clausole: a) tutte le prestazioni che saranno fornite al cliente; b) la data di avvio del servizio e la durata del contratto; c) il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo; d) le eventuali garanzie che il cliente deve fornire alla società di vendita per ottenere il servizio (ad esempio, un deposito cauzionale); e) tutti gli oneri e le spese a carico del cliente; f) come e quando saranno misurati i consumi; g) quando saranno emesse le bollette, quando e in che modo il cliente dovrà pagarle; h) le conseguenze per il cliente che non paga le bollette entro la scadenza prestabilita; i) i casi in cui la società di vendita deve versare al cliente un indennizzo automatico; j) come fare per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con la società di vendita

3. Documentazione e diritto di ripensamento

Al momento della sottoscrizione, il cliente deve ricevere una copia scritta del contratto. Se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli della società di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale), il cliente può recedere dal contratto senza spese entro 10 giorni dalla stipulazione. Se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono): a) entro 10 giorni la società di vendita deve inviare al cliente una copia scritta del contratto; b) il cliente può recedere dal contratto senza spese entro 10 giorni dal ricevimento del contratto.

4. Riepilogo

Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di gas, verifichi quindi che chi le ha proposto il contratto: a) abbia indicato il nome e un recapito della società di vendita del gas; b) abbia offerto la possibilità di stipulare un contratto alle condizioni di riferimento definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas; c) abbia fornito informazioni chiare su: il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo; le altre spese a carico del cliente previste dal contratto; la durata del contratto.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

In adempimento agli obblighi di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/03, La informiamo che TRENTA SpA svolge il trattamento dei Suoi dati personali per finalità connesse alla stipulazione del contratto, per adempiere alle obbligazioni contrattuali assunte e gestire tutti gli adempimenti richiesti (quali la contabilizzazione e la fatturazione dei consumi, il recupero di eventuali crediti, l'espletamento degli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi), per fornire i servizi dedicati a ciascun utente presso lo "Sportello Online" accessibile dal sito internet www.trenta.it, per espletare tutte le attività necessarie o utili per il costante miglioramento del servizio erogato, per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità e da organi di vigilanza o controllo. Il trattamento dei dati per tali finalità, necessarie per la gestione del rapporto contrattuale e per l'adempimento di obblighi normativi, non richiede un Suo esplicito consenso; tuttavia, l'eventuale rifiuto di conferire i dati per le predette finalità causerà necessariamente l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale per la somministrazione dell'energia elettrica e/o del gas naturale.

Con il consenso specifico del Cliente i dati raccolti saranno trattati da Trenta per finalità commerciali, quali l'effettuazione di contatti promozionali e comunicazioni commerciali relative ai servizi offerti da Trenta, attività di marketing, attraverso ogni mezzo di comunicazione (posta, email, telefono, sms, ecc.) e per l'esecuzione di indagini di mercato circa il grado di soddisfazione e qualità dei servizi offerti da Trenta. Il trattamento, consistente nella registrazione, conservazione, organizzazione, elaborazione, estrazione, utilizzazione e comunicazione dei dati medesimi, sarà effettuato con mezzi cartacei e l'ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza, la sicurezza e i diritti dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dall'art.11 del D.Lgs. n.196/03.

I dati personali raccolti sono trattati dai soggetti di seguito indicati e dal personale dipendente, dai collaboratori o dal personale incaricato da TRENTA SpA che abbia necessità di averne conoscenza nell'espletamento delle proprie attività e potranno, nel rispetto delle disposizioni vigenti, essere comunicati a società del gruppo societario di cui fa parte TRENTA SpA (identificabili al sito www.gruppodolomitienergia.it). I Suoi dati personali potranno essere inoltre comunicati a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie: - alle società di distribuzione operanti sul territorio ove sono ubicate le forniture, per lo svolgimento delle attività di propria competenza (es.: attivazione forniture, lettura e verifica degli strumenti di misura); - agli istituti bancari presso i quali è stato domiciliato l'addebito delle fatture (soggetti che, nei casi previsti, opereranno in qualità di Titolare autonomo del trattamento) per la gestione degli incassi e dei pagamenti; - a soggetti che svolgono attività di recupero crediti; - a soggetti terzi incaricati dell'esecuzione di attività connesse e strumentali al presente trattamento nonché ad enti o soggetti legati a Trenta da accordi commerciali quali, a titolo esemplificativo, i soggetti che verificano il grado di soddisfazione della clientela, i soggetti legati a Trenta con accordi di collaborazione o convenzione, ecc; - ad autorità, organi di vigilanza e di controllo, organi giudiziari e amministrazioni pubbliche in assolvimento di obblighi normativi; - a soggetti che svolgono attività promozionali, postalizzazione, ecc.. Nel solo caso in cui i dati riguardino un esercente attività imprenditoriale o professionale i dati potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attività di gestione di banche dati relative al rischio creditizio, alla solvibilità ed alla puntualità nei pagamenti.

Tutti i soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come Titolari autonomi del trattamento, qualora non siano nominati direttamente da Trenta SpA quali Responsabili - esterni - del trattamento.

La presente informativa, pur, riguarda altresì il conferimento di dati effettuato direttamente dal Cliente per aderire ai servizi online offerti da Trenta SpA (quale, ad esempio, il servizio Bollett@mail), compilando i relativi form, richiamanti espressamente le informazioni essenziali della presente informativa, comunque accessibile nella sua versione integrale sulla pagina web di Trenta SpA. Ogni richiesta di informazioni, riguardante il trattamento dei dati personali, di natura facoltativa, esplicita e volontaria esercitata a mezzo posta elettronica comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per la risposta, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

Titolare del trattamento dei dati personali è TRENTA SpA, via Fersina, 23 - 38100 Trento.

Responsabile del trattamento dei dati personali, relativamente alle operazioni ad essa affidate, è il Dirigente Operativo della Trenta SpA con sede Via Fersina n. 23, 38100 Trento, a cui Lei potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/03 (diritto a richiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, la loro comunicazione in forma intellegibile, di conoscere l'origine dei dati nonché la logica su cui si basa il trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l'integrazione degli stessi; potrà inoltre richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; potrà infine opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati).

INFORMAZIONI SUGLI INDENNIZZI AUTOMATICI

Il cliente ha diritto di ricevere la somma pari a 30 Euro, con le modalità ed i tempi previsti dalla delibera AEEG n.168/04 e successive integrazioni o modificazioni, nel caso di violazione delle seguenti clausole contrattuali, previste dall'Allegato A della delibera 126/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas:

Art. 11. 1 lettera e) : nel caso di mancata lettura - limitatamente ai gruppi di misura accessibili - prevista:

almeno una volta all'anno, per clienti con consumi fino a 500 mc/anno

almeno una volta ogni sei mesi, per clienti con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5.000 mc/anno

almeno una volta al mese, per clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno ad esclusione dei mesi cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili.

Art. 11. 1 lettera g) punto i): mancato rispetto della periodicità dell'emissione della fattura.

L'emissione della fattura è di norma prevista :

almeno quadrimestrale per i clienti con consumi fino a 500 mc/anno

almeno trimestrale per i clienti con consumi superiori a 500mc/anno e fino a 5.000 mc/anno

mensilmente per i clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno

Art. 11. 1 lettera h) punto ii) : se la fornitura viene sospesa prima dei termini indicati nella raccomandata di sollecito, di cui all'art. 10 (10 giorni).

Art. 13. 1. : mancato rispetto, nel caso di variazioni contrattuali, del preavviso previsto di 60 giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle variazioni.

Art. 13. 3. : non conformità all'art. 13 nella comunicazione di variazioni delle condizioni contrattuali.

Copertura assicurativa

In applicazione della Delibera n. 152/03 del 12.12.03 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è stato sottoscritto dal CIG (Comitato Italiano Gas), con decorrenza 01.10.04 il contratto di assicurazione per tutti i Clienti finali civili per gli infortuni, gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall'uso del gas tramite gli impianti di distribuzione a valle del punto di consegna. Richiesta di informazioni, anche per eventuale denuncia di sinistro, possono essere inoltrate al CIG al Numero Verde 800 929285, all'indirizzo email assigas@cig.it o al fax n. 02.5203761.

Il "cliente finale civile" è, al fine della copertura assicurativa, ogni cliente finale che utilizza il gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di trasporto, con l'esclusione degli utilizzi industriali quando il consumo annuo risulti superiore a 200.000 metri cubi, degli utilizzi ospedalieri quando il consumo annuo supera i 300.000 metri cubi e degli utilizzi per autotrazione.

PROTOCOLLO DI AUTOREGOLAZIONE VOLONTARIA IN MATERIA DI CONTRATTI E ATTIVAZIONI NON RICHIESTI

Trenta comunica di aver adottato un protocollo volontario di autoregolamentazione per prevenire e gestire i contratti e le attivazioni non richiesti, gratuitamente consultabile e scaricabile sul sito internet della società all'indirizzo www.trenta.it.

Servizio offerto da Trenta SpA nel secondo semestre dell'anno 2013

**Livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio di vendita del gas naturale –
come da delibera ARG 164/08 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas**

PRESTAZIONI RICHIESTE DAL CLIENTE	livello Autorità	riferimento	% di rispetto rilevata II° semestre 2013	tempo medio rilevato II° sem. 2013 giorni	Indennizzi corrisposti nel semestre	
					numero	Importi €
art. 4 Risposta motivata ai reclami scritti di esclusiva competenza del venditore (livello specifico di qualità)	40 gg.	giorni solari dalla data di ricevimento, da parte del venditore, della richiesta inoltrata dal cliente, e la data di invio della risposta motivata scritta	100%	3,5	0	0
art. 4 Risposta motivata ai reclami scritti per i quali occorre richiedere i dati tecnici al distributore - (livello specifico di qualità)	40 gg.	giorni solari dalla data di ricevimento, da parte del venditore, della richiesta inoltrata dal cliente, e la data di invio della risposta motivata scritta	-	-	0	0
art. 5 Rettifica di fatturazione (livello specifico di qualità)	90 gg.	giorni solari dalla data di ricevimento, da parte del venditore, della richiesta inoltrata dal cliente, e la data di invio della risposta motivata scritta	100%	9,5	0	0
art. 6 Rettifica di doppia fatturazione (livello specifico di qualità)	20 gg.	giorni solari dalla data di ricevimento, da parte del venditore, della richiesta inoltrata dal cliente, e la data di invio della risposta motivata scritta	100%	14,0	1	20
art. 7 Risposte a richieste di informazioni scritte (livelli generali di qualità)	95%	entro 30 gg. solari dalla data di ricevimento della richiesta di informazioni	100%	3,8	-	-
art. 8 Risposte motivate a richieste scritte di rettifica fatturazione (livelli generali di qualità)	95%	entro 40 giorni solari dalla data di ricevimento, da parte del venditore, della richiesta inoltrata dal cliente, e la data di invio della risposta motivata scritta	100%	10,2	-	-

Indennizzi automatici previsti dall'Autorità in caso di mancato rispetto del livello specifico di qualità sopra indicato, per causa Trenta: **€ 20,00**

L'indennizzo automatico di € 20,00 è crescente in relazione al ritardo registrato nell'esecuzione della prestazione.
La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il Cliente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno subito.

ALLEGATO 4 – RICHIESTA DI FORNITURA DI GAS NATURALE

(da compilare ed inviare a TRENTA tramite fax al n.0461362332, oppure a offerte@trenta.it, oppure recandosi agli sportelli di Trento)

Il Cliente, come sotto identificato, propone irrevocabilmente a Trenta S.p.A. ("Trenta") di concludere un contratto di fornitura di gas naturale ("Contratto") secondo le Condizioni Tecnico Economiche di cui all'Allegato 1 e disciplinato dalle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Fornitura di gas naturale di cui all'Allegato 2 e negli altri documenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Il sottoscritto

DATI DEL CLIENTE (COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO)					
Cognome e Nome/Ragione sociale*					
Codice Fiscale*		Partita IVA			
e-mail*		Telefono*		Fax	
Conto Contrattuale* (solo se già cliente Trenta)				Volume annuo	
Indirizzo di fornitura*	Via*			CAP	
	Comune*			Prov.*	
Indirizzo di recapito fatture ⁽¹⁾	Via			CAP	
	Comune			Prov.	
Punto di Riconsegna (PdR)*		REMI*		Matricola*	
Tipologia di consumo*	<input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d <small>barrare la tipologia di consumo⁽²⁾</small>		Distributore*		
CATEGORIA D'USO*			CLASSE DI PRELIEVO*		
_____ Inserire la categoria d'uso ⁽²⁾			_____ Inserire la classe di prelievo ⁽²⁾ (per le categorie d'uso T1 e T2: scegliere un codice di classe di prelievo fra 1, 2 e 3 solo; per tutte le altre categorie d'uso: inserire il codice 1)		

Il Contratto si perfeziona secondo le modalità previste dall'art.1 delle Condizioni Generali di Fornitura di gas naturale.

Il Cliente, nel confermare le scelte e i dati sopra indicati, con la sottoscrizione apposta in calce al presente documento formula la proposta di contratto a Trenta e contestualmente dichiara di aver ricevuto e aver preso visione dei seguenti allegati: 1. Condizioni Tecnico Economiche; 2. Condizioni Generali di Fornitura di gas naturale; 3. Informativa sulla Privacy e altre note informative; 4. Richiesta di Fornitura; 5. Modulo di Recesso; 6. Profili di Prelievo e Tipologie di Consumo.

Luogo e Data _____

Firma del Cliente _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Fornitura di gas naturale di cui all'Allegato 2: Art.4 (OBBLIGHI DI TRENTA), Art.5 (USI DEL GAS), Art.9 (RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI), Art.10 (PAGAMENTI), Art.12 (VARIAZIONE UNILATERALE DI CLAUSOLE SPECIFICHE), Art.13 (DURATA, VARIAZIONE E COMUNICAZIONE DELLE NUOVE CONDIZIONI ECONOMICHE, DIRITTO DI RECESSO), Art.15 (CESSAZIONE DELL'UTENZA E OPERAZIONI DI CAMBIO FORNITORE (SWITCH)), Art.16.1 (SOSPENSIONE), Art.16.2 (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA), Art.16.3 (CONDIZIONE RISOLUTIVA) Art.17 (CESSIONE DEL CONTRATTO), Art.18 (FORO COMPETENTE).

Luogo e Data _____

Firma del Cliente _____

Letta l'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003, il Cliente

esprime

nega

a Trenta il proprio consenso all'utilizzo dei propri dati personali a fini di informazione commerciale, marketing e verifiche del grado di soddisfazione della clientela.

Luogo e Data _____

Firma del Cliente _____

* Campi obbligatori.

⁽¹⁾ Solo se diverso da indirizzo fornitura.

⁽²⁾ Vedi Tabella allegato 6.

ALLEGATO 6 – Profili di prelievo e Tipologie di consumo

Profili di prelievo

CATEGORIA D'USO		
CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE TERMICA
C1	Riscaldamento	Sì
C2	Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	NO
C3	Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	Sì
C4	Uso condizionamento	NO
C5	Uso condizionamento + riscaldamento	Sì
T1	Uso tecnologico (artigianale-industriale)	NO
T2	Uso tecnologico + riscaldamento	Sì
CLASSE DI PRELIEVO		
CODICE	GIORNI SETTIMANALI DI PRELIEVO	
1	tutti i giorni (7 giorni)	
2	escluse domeniche e festività nazionali (6 giorni)	
3	esclusi sabati, domeniche e festività nazionali (5 giorni)	

Tipologie di consumo

- tipologia a):** Punto di riconsegna nella titolarità di un cliente finale che utilizza il gas naturale per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché:
- i. l'utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna per l'abitazione e i locali annessi o pertinenti;
 - ii. il titolare del punto sia una persona fisica;
- tipologia b):** Punto di riconsegna che alimenta un intero edificio, diviso in più unità catastali in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui alla precedente lettera a), purché:
- i. il titolare del punto di riconsegna non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio;
 - ii. il gas riconsegnato non sia utilizzato in attività produttive, ivi inclusi la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, la gestione calore;
- tipologia c):** Punto di riconsegna nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge un'attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole;
- tipologia d):** Punto di riconsegna nella titolarità di un cliente che utilizza il gas naturale per usi diversi da quelli riconducibili alle lettere a), b) e c) di cui sopra.

ALLEGATO 8 - AUTODICHIARAZIONE

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ (_____) in Via _____, n. _____, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

DICHIARO

(barrare una delle caselle sottostanti)

- a) di essere Titolare o Familiare Convivente del Titolare della Ditta _____
P.IVA _____ iscritta all'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
- b) di essere Dipendente o Familiare Convivente di Dipendente della Ditta _____
P.IVA _____ iscritta all'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
- c) di essere un Associato o Familiare Convivente dell'associato all'ANAP Trentino (Associazione Nazionale Artigiani in Pensione)
- d) di essere un Dipendente (o Familiare convivente di Dipendente) o un Amministratore (o Familiare Convivente di Amministratore) dell'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di SAPI Srl, di TRENTO CAF IMPRESE Srl, di EBAT – Ente bilaterale Artigiano Trentino o di Cooperativa Artigiana di Garanzia

Luogo e Data _____

Firma del Cliente _____

Allegato: carta di identità del dichiarante.